ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI

LA NUOVA MODULISTICA NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

Sintesi e commenti alle fasi procedimentali previste dal DPR 151/2011 alla luce delle novità introdotte dal Decreto del Direttore Centrale della Prevenzione e Sicurezza Tecnica n. 252 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco

INDICE

1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 3
2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO 3
3 LA NUOVA MODULISTICA NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE INCENDI 3
3.1 Introduzione 3
3.2 Diagramma sinottico delle fasi procedimentali e modulistica 4
3.3 Descrizione della modulistica con particolare riferimento alle modifiche introdotte nell'edizione 2014 6
3.3.1 Valutazione dei progetti 6
3.3.2 Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed i suoi allegati 9
3.3.3 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendi ed i suoi allegati 14
3.3.4 La modulistica per i piccoli serbatoi di GPL 16
3.4 Considerazioni conclusive e procedimenti volontari 17
3.4.1 La modulistica ed i procedimenti volontari 17
4 RIFERIMENTI NORMATIVI 18
5 ALLEGATI 18
5.1 Appendice 1: modulistica edizione 2014 con evidenza delle parti modificate; 18
5.2 Appendice 2: stralcio dell'Allegato I al DM 7 agosto 2012. 18

1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Con il presente commentario si vuole offrire al professionista che si occupa di Prevenzione Incendi una guida commentata alle novità che sono state introdotte nella modulistica da impiegarsi nei procedimenti di Prevenzione Incendi ex DPR 151/2011 con il recente decreto n. 252 del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Nello specifico, oltre al richiamo ai procedimenti previsti (obbligatori e volontari) ed alla modulistica da impiegarsi, vengono affrontati e commentati gli aspetti legislativi e normativi che hanno caratterizzato le modifiche introdotte ed entrate in vigore il 1 maggio 2014.

Il presente documento non è da considerarsi una guida esaustiva al procedimento di prevenzione incendi ma un supporto utile alla comprensione delle novità introdotte nella modulistica rivista con il recente Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica n. 252.

2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

I destinatari del presente documento sono i professionisti, abilitati ed antincendio, nell'ambito dell'attività lavorativa in applicazione al DPR 151/2011, nuovo regolamento di prevenzione incendi.

3 LA NUOVA MODULISTICA NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

3.1 Introduzione

Con decreto n. 252 del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a decorrere dal 1 maggio 2014, è stata rivista la modulistica da impiegarsi nei procedimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 con l'aggiornamento dei modelli di seguito elencati e raggruppati, per una lettura più immediata, in due macro-categorie:

a. Attività generiche
    1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività: il modello PIN 2-2012 è sostituito dal modello PIN 2-2014;
    2. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio: il modello PIN 2.1-2012 è sostituito dal modello PIN 2.1-2014;

3. Dichiarazione inerente i prodotti: il modello PIN 2.3-2012 Dich. Prod. è sostituito dal modello PIN 2.3-2014 Dich. Prod.;
4. Certificazione dell' impianto significativo ai fini antincendio: il modello PIN 2.5-2012 Cert. Imp. è sostituito dal modello PIN 2.5-2014 Cert. Imp.;
5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: il mod. PIN 3-2012 è sostituito dal modello PIN 3-2014;
6. Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità: il modello PIN 3.1-2012 è sostituito dal modello PIN 3.1-2014;

b. Piccoli depositi di GPL
   7. Attestazione per depositi di gas petrolio liquefatto: il modello PIN 2.1-gpl-2012 è sostituito dal modello PIN 2.1-gpl-2014;
   8. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto: il modello PIN 3-gpl-2012 è sostituito dal modello PIN 3-gpl-2014;
   9. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto: il modello PIN 2 gpl- 2012 è sostituito dal modello PIN 2 gpl-2014;

L'aggiornamento previsto nel decreto direttoriale riguarda modifiche di dettaglio dettate da esigenze di natura tecnica che hanno spinto all'emanazione delle nuove versioni 2014. Nel seguito verranno trattate, puntualmente, le modifiche di ciascun modello commentando altresì i relativi articolati del DPR 151/2011, nuovo regolamento di prevenzione incendi.

3.2 Diagramma sinottico delle fasi procedimentali e modulistica

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo sui procedimenti previsti dal DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi con l'indicazione dei relativi modelli da impiegarsi. I modelli trattati nella presente guida sono quelli di ultima edizione e contrassegnati dall'identificativo 2014, anno di edizione.

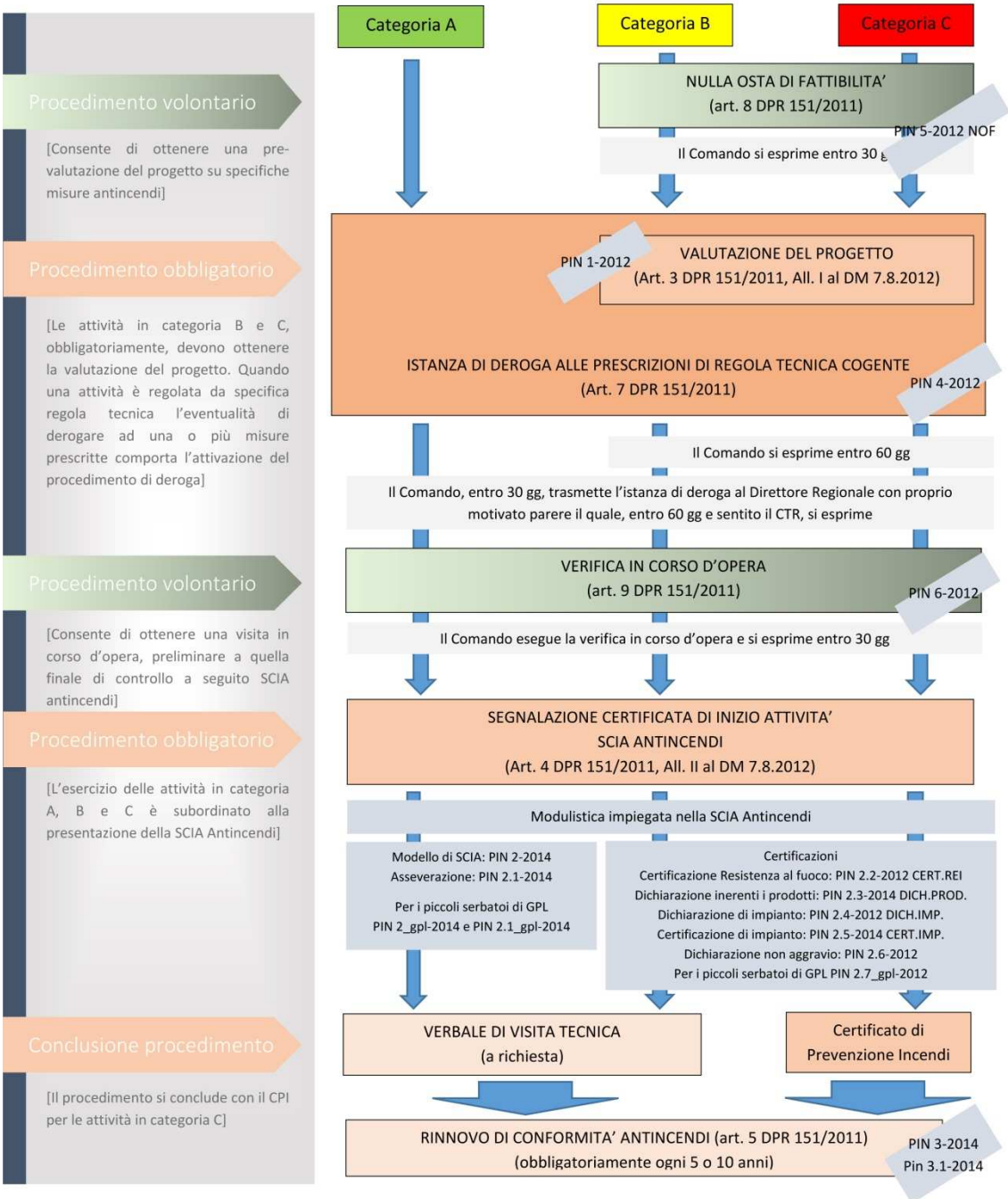
Procedimento volontario
[Consente di ottenere una pre-valutazione del progetto su specifiche misure antincendi]
Procedimento obbligatorio
[Le attività in categoria B e C, obbligatoriamente, devono ottenere la valutazione del progetto. Quando una attività è regolata da specifica regola tecnica l'eventualità di derogare ad una o più misure prescritte comporta l'attivazione del procedimento di deroga]
Procedimento volontario
[Consente di ottenere una visita in corso d'opera, preliminare a quella finale di controllo a seguito SCIA antincendi]
Procedimento obbligatorio
[L'esercizio delle attività in categoria A, B e C è subordinato alla presentazione della SCIA Antincendi]
Conclusione procedimento
[Il procedimento si conclude con il CPI per le attività in categoria C]
Categoria A
Categoria B
Categoria C
NULLA OSTA DI FATTIBILITA'
(art. 8 DPR 151/2011)
PIN 5-2012 NOF
Il Comando si esprime entro 30 g
PIN 1-2012
VALUTAZIONE DEL PROGETTO
(Art. 3 DPR 151/2011, All. I al DM 7.8.2012)
ISTANZA DI DEROGA ALLE PRESCRIZIONI DI REGOLA TECNICA COGENTE
(Art. 7 DPR 151/2011)
PIN 4-2012
Il Comando si esprime entro 60 gg
Il Comando, entro 30 gg, trasmette l'istanza di deroga al Direttore Regionale con proprio motivato parere il quale, entro 60 gg e sentito il CTR, si esprime
VERIFICA IN CORSO D'OPERA
(art. 9 DPR 151/2011)
PIN 6-2012
Il Comando esegue la verifica in corso d'opera e si esprime entro 30 gg
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
SCIA ANTINCENDI
(Art. 4 DPR 151/2011, All. II al DM 7.8.2012)
Modulistica impiegata nella SCIA Antincendi
Modello di SCIA: PIN 2-2014
Asseverazione: PIN 2.1-2014
Per i piccoli serbatoi di GPL
PIN 2_gpl-2014 e PIN 2.1_gpl-2014
Certificazioni
Certificazione Resistenza al fuoco: PIN 2.2-2012 CERT.REI
Dichiarazione inerenti i prodotti: PIN 2.3-2014 DICH.PROD.
Dichiarazione di impianto: PIN 2.4-2012 DICH.IMP.
Certificazione di impianto: PIN 2.5-2014 CERT.IMP.
Dichiarazione non aggravio: PIN 2.6-2012
Per i piccoli serbatoi di GPL PIN 2.7_gpl-2012
VERBALE DI VISITA TECNICA
(a richiesta)
Certificato di Prevenzione Incendi
RINNOVO DI CONFORMITA' ANTINCENDI (art. 5 DPR 151/2011)
(obbligatoriamente ogni 5 o 10 anni)
PIN 3-2014
Pin 3.1-2014

3.3 Descrizione della modulistica con particolare riferimento alle modifiche introdotte nell'edizione 2014

3.3.1 Valutazione dei progetti

A norma dell'art. 3 del DPR 151/2011, le attività di cui all'elenco dell'Allegato I al nuovo regolamento di prevenzione incendi per le quali si deve avviare il procedimento di valutazione dei progetti sono quelle classificate in categoria B e C. Pertanto, il soggetto responsabile dell'attività in questione deve inoltrare istanza di valutazione del progetto su modello PIN 1-2012 che non ha subito modifica con il recente decreto direttoriale n. 252.

Detto modello consta, fondamentalmente di tre parti in cui vengono riportati i seguenti dati.

Parte 1:

- Generalità e domicilio del richiedente o del legale rappresentante/procuratore in caso di ente o società;
- Specificazione della attività soggetta principale e della/e eventuale/i attività soggetta/e comprese/secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione;
- Ubicazione dell'opera;
- Informazioni generali sull'opera con la specificazione del tipo di intervento in progetto;

Parte 2:

- Informazioni dettagliate generali sull'attività principale e sulla/e secondaria/e presenti;
- Informazioni dettagliate sul tipo di intervento in progetto (nuovo insediamento, modifica, ampliamento, ristrutturazione);
- I riferimenti della documentazione tecnica di progetto (regolamentata dal DM 7 agosto 2012) sottoscritti da tecnico abilitato ed allegati all'istanza;

Parte 3:

- riguarda la distinta di versamento, sezione in cui il responsabile dell'attività deve riportare i codici identificativi delle attività, la declaratoria della stessa da Allegato I al DPR 151/2011, l'importo dovuto (per il calcolo "on-line" del dovuto si segnala la seguente url: http://www.vigilfuoco.it/aspx/ServiziPI.aspx).

All'istanza redatta su modello PIN 1-2012 secondo le informazioni fornite, deve essere allegata la documentazione tecnica di progetto secondo le indicazioni di cui all'Allegato I del DM 7 agosto 2012.

E' il caso di precisare che, ordinariamente, la documentazione di progetto deve essere redatta da tecnico abilitato, nei limiti delle competenze di ciascuna figura professionale, ad eccezione del caso in cui nella redazione del progetto oggetto di valutazione si faccia ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. In tal caso la documentazione tecnica di progetto deve essere redatta da professionista antincendi (ed integrata con quanto stabilito dal DM Interno 9 maggio 2007 e riguardante il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA).

La documentazione deve riguardare tutti gli aspetti di prevenzione incendi e le caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività e deve consentire al valutatore di accertare la rispondenza alle vigenti norme (per attività regolate da specifica regola tecnica di prevenzione incendi) o, in mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi. A tal riguardo si ritiene necessario specificare i contenuti delle relazioni tecniche in quanto, il recente DM 7 agosto 2012, ha previsto specificatamente le sezioni costitutive della relazione tecnica antincendi.

In generale, nel caso in cui l'attività oggetto di valutazione non sia regolata da specifiche disposizioni antincendi, la relazione tecnica deve evidenziare l'osservanza dei criteri tecnici generali di prevenzione incendi tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione del rischio connesso, la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre il rischio. Questa linea logica deve essere sviluppata attraverso la costituzione della relazione secondo le seguenti cinque sezioni previste, si ripete, dal DM 7 agosto 2012 nell'Allegato I:

- Sezione 1: individuazione dei pericoli di incendio;
- Sezione 2: descrizione delle condizioni ambientali;
- Sezione 3: valutazione qualitativa del rischio incendio;
- Sezione 4: compensazione del rischio incendio (strategia antincendio);
- Sezione 5: gestione dell'emergenza.

Per i dettagli su ciascuna sezione, in Appendice 2, si riporta il testo integrale della parte pertinente l'Allegato I al DM 7 agosto 2012.

Per quanto riguarda gli elaborati grafici, che devono sempre accompagnare la relazione tecnica, sia che si tratti di attività regolate da specifiche disposizioni antincendio sia che si tratti di attività non dotate di regola tecnica di prevenzione incendi, devono comprendere:

- Planimetrie generali in scala da 1:2000 a 1:200 dalla quale risultino
  - Ubicazione dell'attività;
  - Accessibilità all'area e viabilità al contorno, accessi pedonali e carrabili;
  - Distanze di sicurezza esterne;
  - Risorse idriche della zona;
  - Impianti tecnologici esterni;
  - Ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti;
  - Quanto altro ritenuto utile per una descrizione completa dell'attività ai fini antincendio nonché ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
- Piante in scala da 1:200 a 1:50, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione di tutti gli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica, in particolare
  - Destinazione d'uso ai fini antincendi di ogni locale con l'indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari e degli impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
  - Indicazione dei percorsi d'esodo, con il verso di apertura delle porte, dei passaggi in genere e delle scale con le relative indicazioni dimensionali;
  - Attrezzature mobili di estinzione e impianti di protezione dall'incendio;
  - Illuminazione di sicurezza, segnaletica di sicurezza.
  - Sezioni e prospetti degli edifici in scala adeguata.

In ultimo si richiamano i rapporti esistenti fra valutazione del progetto e modifiche delle attività. Più in generale si evidenzia la categorizzazione della modifica in modifica sostanziale o non sostanziale ai fini antincendi. Nel solo caso di modifica non sostanziale ai fini antincendi, il titolare responsabile dell'attività ha facoltà di modificare l'attività senza avere l'obbligo di attivare procedimenti di cui al DPR 151/2011 a meno dell'obbligo di comunicare la modifica al Comando provinciale con la documentazione relativa ai fini

dell'aggiornamento del fascicolo. Si precisa che le modifiche non sostanziali sono quelle non rientranti in nessuno dei casi elencati nell'Allegato IV al DM 7 agosto 2012 ovvero considerate non sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme di prevenzione incendi ovvero qualificate tali da specifica valutazione del rischio incendio.

Nel caso delle modifiche sostanziali che producono aggravio delle condizioni di rischio il titolare responsabile dell'attività deve, prima dell'esecuzione della modifica, rivolgere istanza di valutazione del progetto al Comando provinciale competente per territorio (cfr. Allegato IV al DM 7 agosto 2012).

3.3.2 Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed i suoi allegati

A norma dell'art. 4 del DPR 151/2011, nuovo regolamento di prevenzione incendi, prima dell'inizio dell'attività, il titolare responsabile dell'attività stessa presenta al Comando provinciale territorialmente competente, o al SUAP, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Antincendi che, in relazione a quanto indicato al comma 2 dell'art. 16 del DLgs 139/06, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La SCIA Antincendi è previsto venga redatta su modello unificato, dal 1 maggio 2014 modello PIN 2-2014, completa degli allegati.

La SCIA Antincendi, come anticipato, è accompagnata dalla documentazione di supporto, di natura tecnica, riportata nell'Allegato II al DM 7 agosto 2012 e di seguito riassunta:

- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, attestante la conformità delle attività ai requisiti di prevenzione e sicurezza antincendi;
- Certificazioni e/o dichiarazioni atte a comprovare la conformità alla regola dell'arte secondo la vigente normativa in materia di sicurezza antincendi dei prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) (CERT. REI);
- Certificazioni e/o dichiarazioni atte a comprovare la conformità alla regola dell'arte secondo la vigente normativa in materia di sicurezza antincendi dei prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco nonché dei dispositivi di apertura delle porte (DICH. PROD.);
- Certificazioni e/o dichiarazioni atte a comprovare la conformità alla regola dell'arte secondo la vigente normativa in materia di sicurezza

antincendi degli impianti rilevanti ai fini antincendi (Dichiarazione conformità di cui al DM 37/08 o DICH. IMP. o CERT. IMP.).

Si precisa inoltre che tutta la documentazione tecnico-certificativa propedeutica alla redazione delle certificazioni e/o dichiarazioni non vanno a costituire allegato alla SCIA Antincendi ma vanno a formare il c.d. “apposito fascicolo” custodito presso l’attività il quale viene reso prontamente disponibile dal titolare responsabile dell’attività per eventuali controlli in occasione delle visite-sopralluogo da parte del Comando provinciale.

Il Comando provinciale o il SUAP, verificata la completezza formale della SCIA Antincendi completa dei suoi allegati, ne rilascia ricevuta la quale è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendi.

3.3.2.1 Il modello di SCIA

Il modello di SCIA antincendi consta di tre parti di seguito descritte.

Prima parte – essenzialmente descrittiva ove il titolare responsabile dell’attività deve riportare:

- Dati identificativi del titolare responsabile dell’attività;
- Ubicazione, codici identificativi delle attività presenti;
- Riferimenti ai progetti valutati dal Comando provinciale (attività in categoria B e C), riferimenti alla documentazione progettuale allegata alla SCIA Antincendi (attività in categoria A);

Seconda parte - il titolare responsabile dell’attività esplicitamente si impegna ad osservare gli obblighi gestionali nonché i divieti e le limitazioni imposte dalla vigente normativa e/o dal Certificato di Prevenzione Incendi per le attività in categoria C;

Terza parte – raccoglie i dati riassuntivi della distinta di versamento in cui vanno riportati i codici identificativi delle attività, la descrizione delle stesse secondo la declaratoria di cui all’Allegato I al DPR 151/2011, l’importo dovuto per ciascuna ed il totale complessivo.

Si evidenzia che il nuovo modello 2014 prevede la possibilità, da parte del titolare dell’attività, di individuare un soggetto delegato per il ritiro dell’attestazione di presentazione della SCIA antincendi stessa (che a norma del nuovo regolamento è contestuale alla presentazione a seguito di verifica positiva della completezza formale) nonché per gli aspetti tecnici connessi con il

procedimento amministrativo avviato (per esempio eventuali chiarimenti tecnici). Con questa previsione il titolare ha quindi la possibilità di individuare "l'interfaccia" con il Comando provinciale che opererà per suo conto sugli aspetti endoprocedimentali descritti.

Affinché il soggetto delegato possa attivamente ed efficacemente operare per nome e per conto del titolare dell'attività nell'ambito del procedimento tecnico di prevenzione incendi è evidente che debba possedere le competenze tecniche relative e quindi è il caso di evidenziare l'opportunità che il delegato venga individuato nel tecnico che ha materialmente curato la pratica di prevenzione incendi.

Inoltre, in riferimento alla digitalizzazione delle amministrazioni statali, si sottolinea l'importanza di indicare, all'atto della delega, l'indirizzo di posta elettronica certificata del delegato (quello del delegante è previsto venga indicato nella prima parte del modello) con l'effetto di rendere efficaci i vantaggi introdotti dalla semplificazione e dalla "digitalizzazione" dei procedimenti, in maniera tale da consentire effettivamente lo scambio esclusivamente in formato elettronico della corrispondenza fra il Comando provinciale ed il titolare dell'attività (delegante) attraverso il soggetto delegato con la tempestività e l'immediatezza che il supporto informatico consente di ottenere e garantire.

3.3.2.2 Il modello di Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio

Come descritto nel paragrafo precedente, l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio costituisce uno degli allegati che accompagnano la SCIA antincendi in accordo alle disposizioni del DM 7 agosto 2012. Più nel dettaglio trattasi di atto professionale con il quale il tecnico abilitato, consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L 241/90, dell'art. 20 comma 2 del DLgs 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, assevera la conformità, ai fini antincendi, dell'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

L'asseverazione quindi costituisce l'atto finale di un processo valutativo a cura del tecnico incaricato che, espletando i sopralluoghi e le verifiche del caso (documentali e strumentali), formula il giudizio finale sulla conformità antincendio dell'attività soggetta e ne sancisce la bontà.

Per le finalità sopradescritte, il tecnico asseveratore potrà avvalersi di tutte le certificazioni e le dichiarazioni, rilasciate anche da altro tecnico, atte a

comprovare specifici requisiti ai fini antincendio. In particolare dette dichiarazioni e/o certificazioni saranno riferite agli elementi costruttivi, ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai dispositivi ed agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e dovranno attestare la realizzazione, l'installazione e la posa in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa di sicurezza antincendi.

Nella nuova edizione 2014 viene maggiormente specificata la documentazione di completamento da allegarvi per le attività classificate in categoria A dall'Allegato I al DPR 151/2011: viene infatti incluso in maniera esplicita il riferimento normativo applicabile, l'Allegato I lettera B del DM 7 agosto 2012; quindi, in maniera esplicita, viene richiamato l'obbligo di allegare alla asseverazione il progetto dell'attività (sul quale non è previsto che il Comando Vigili del Fuoco esprima valutazione ai fini antincendi) e consistente nella relazione tecnica, che può limitarsi a provare il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile, e nelle tavole grafiche rappresentative dell'attività in termini di inquadramento, ubicazione, misure preventive e protettive dall'incendio, impianti e segnaletica.

La nuova edizione 2014, inoltre, è resa maggiormente adattabile ai casi in cui, ad esempio, la documentazione tecnica sia stata prodotta ed elaborata da differenti soggetti: infatti viene data la possibilità di indicare, ad integrazione delle usuali dichiarazioni e/o certificazioni, la ulteriore documentazione presa a riferimento raggruppando in apposita distinta integrativa la tipologia del documento, la data del documento ed il nominativo del tecnico firmatario.

A memoria dell'art. 4 del DPR 151/2011 riguardante la presentazione al Comando Vigili del Fuoco della SCIA antincendi, e della semplificazione riguardante il recepimento del concetto "impresa in un giorno", si richiama la necessità che la distinta della documentazione allegata alla asseverazione venga dettagliatamente compilata in ogni sua parte in quanto, la stessa, rappresenta elemento necessario per la verifica della completezza formale della SCIA antincendi presentata e quindi presupposto per l'accettazione ed il rilascio contestuale della relativa ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA antincendi, che costituisce titolo abilitativo all'esercizio delle attività ai fini antincendio in quanto evidenza dell'avvenuto rispetto dell'adempimento previsto dall'art. 4 del DPR 151/2011.

3.3.2.3 Il modello di Dichiarazione inerente i prodotti

Le dichiarazioni inerenti i prodotti, assieme alle altre dichiarazioni e/o certificazioni ed all'asseverazione, costituiscono gli allegati alla SCIA Antincendi. Nello specifico le dichiarazioni inerenti i prodotti sono dichiarazioni atte a comprovare che i prodotti ed i materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco, nonché i dispositivi di apertura delle porte, sono stati realizzati, installati e posti in opera secondo la regola dell'arte in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Inoltre, rappresentano uno degli elementi che consente al tecnico asseveratore di formulare il giudizio finale circa la conformità dell'opera ai requisiti della sicurezza antincendi.

Il nuovo modello 2014 di dichiarazione di prodotto (DICH. PROD.) viene attualizzato in riferimento al vigente regime introdotto dal Regolamento Prodotti da Costruzione e consistente nella Dichiarazione di Prestazione (DOP) che ha sostituito la dichiarazione di conformità CE (previgente regime relativo alla Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD). Infatti, la CPR esegue uno spostamento di ottica dalla specifica tecnica alla prestazione, e quindi si passa dalla dichiarazione di conformità (che attesta il rispetto di una specifica tecnica emanata dal CEN ed in vigore – esclusivo o coesistenza) alla dichiarazione di prestazione (che attesta il possesso di livelli di prestazione definiti in una specifica tecnica emanata dal CEN ed in vigore – esclusivo o coesistenza).

Si precisa che tutti i prodotti per i quali esiste una ETA (European Technical Assessment) o una norma armonizzata, sono soggetti ad una Dichiarazione di Prestazione (DoP) e devono avere la marcatura CE. Inoltre, il Distributore/Rivenditore deve assicurare che i prodotti marcati CE siano accompagnati sempre da una DoP e dalle istruzione di sicurezza.

Tutta la documentazione tecnica a supporto del tecnico per la redazione del modello DICH. PROD. Va a formare l'"apposito fascicolo" che deve essere tenuto, a cura del titolare responsabile dell'attività, a disposizione per eventuali controlli da parte del Comando provinciale.

3.3.2.4 Il modello di Certificazione di impianto significativo ai fini antincendi

Le certificazioni di impianto significativo ai fini antincendio, assieme alle altre dichiarazioni e/o certificazioni ed all'asseverazione, costituiscono gli allegati alla SCIA Antincendi. Nello specifico la certificazione di impianto è una

certificazione atta a comprovare che gli impianti rilevanti ai fini antincendio sono stati realizzati, installati e posti in opera secondo la regola dell'arte in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Inoltre, rappresentano uno degli elementi che consente al tecnico asseveratore di formulare il giudizio finale circa la conformità dell'opera ai requisiti della sicurezza antincendi.

Per quanto riguarda le modifiche intervenute, il nuovo modello 2014 di certificazione di impianto (CERT. IMP.) perde il generale rimando al DM 37/08 acquistando maggiore generalità di applicabilità. Infatti, l'impiego del modello di certificazione di impianto potrebbe essere necessaria anche in casi in cui l'impianto rientri nel campo di applicazione del DM 37/08 e sia in possesso di relativa dichiarazione di conformità ma, ad esempio, a fronte di un cambio di destinazione d'uso dei locali, il professionista antincendio si trova costretto ad eseguire una certificazione ex novo di un impianto esistente.

3.3.3 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendi ed i suoi allegati

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendi rappresenta, ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011, un obbligo del titolare delle attività di cui all'Allegato I a cui assolvere per dimostrare, periodicamente, di non aver mutato l'attività rispetto a quanto comunicato attraverso la SCIA Antincendi e di aver assolto a tutti gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività anche in termini di manutenzione degli impianti e delle attrezzature). In definitiva, il titolare responsabile dell'attività con l'attestazione dimostra di conservare i requisiti di sicurezza antincendi che ha comunicato con la SCIA Antincendi in quanto, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti, nel richiamare i riferimenti della propria attività compresa la SCIA Antincendi di riferimento, dichiara:

- L'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato nel quinquennio (o decennio) precedente la data della attestazione di rinnovo;
- Di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;

- Di aver adempiuto all'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature rilevanti ai fini antincendio e le altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

3.3.3.1 Il modello di Attestazione di rinnovo periodico

Nel nuovo modello edizione 2014, come già discusso in precedenza per il modello di SCIA Antincendi, compare la possibilità da parte del titolare dell'attività di individuare ed indicare un soggetto delegato ai fini del procedimento di prevenzione incendi. Con questa previsione il titolare ha quindi la possibilità di individuare "l'interfaccia" con il Comando provinciale che opererà per suo conto sugli aspetti endoprocedimentali ralativi alla presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico nonché per gli aspetti tecnici connessi con il procedimento amministrativo avviato (per esempio eventuali chiarimenti tecnici).

3.3.3.2 Il modello di Asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità

Come accennato, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendi rappresenta, ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011, l'obbligo con cui il titolare delle attività di cui all'Allegato I dimostra, periodicamente, di non aver mutato l'attività rispetto a quanto comunicato attraverso la SCIA Antincendi e di aver assolto a tutti gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività anche in termini di manutenzione degli impianti e delle attrezzature).

Nel caso di presenza nell'attività di impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio (con esclusione quindi delle attrezzature mobili di estinzione) alla attestazione deve essere allegata una asseverazione, a firma di professionista antincendi, attestante che per gli stessi sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. L'asseverazione, in relazione alla sua portata, si riferisce quindi anche ai prodotti ed ai sistemi per la protezione di parti od elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare le caratteristiche di resistenza al fuoco nonché agli infissi ed ai sistemi di apertura delle porte.

Nel nuovo modello, dunque, viene introdotto, in maniera esplicita, il riferimento specifico rispetto al quale il professionista antincendi attesta il possesso dei

requisiti di efficienza e di funzionalità dei sistemi protettivi e quindi la garanzia della loro efficienza. In pratica tale documento di riferimento si sostanzia nella o nelle SCIA Antincendio presentate in occasione dell'avvio dell'esercizio.

Il passaggio introdotto esplicita e rende più chiaro il collegamento esistente fra la SCIA antincendi (e l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendi) ed il rinnovo periodico della conformità antincendi ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011 e art. 5 del DM 7 agosto 2012, dove in quest'ultima si conferma il possesso ed il mantenimento nel quinquennio precedente (o decennio precedente) dei requisiti di sicurezza segnalati al momento della presentazione della SCIA Antincendio.

3.3.4 La modulistica per i piccoli serbatoi di GPL

In materia di prevenzione incendi, l'abrogato DPR 214/06 già prevedeva procedure semplificate per il caso dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc ed a servizio di attività non soggette ai controlli. Anche il nuovo regolamento di prevenzione incendi, il DPR 151/2011, ha confermato questo orientamento rinviando a specifica modulistica da impiegarsi per l'attivazione dei procedimenti.

Con il decreto direttoriale n. 252 si è provveduto a modificare anche la modulistica relativa ai depositi di gas di petrolio liquefatto fino a 5 mc. Nello specifico trattasi dei seguenti modelli:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto: il modello PIN 2 gpl- 2012 è sostituito dal modello PIN 2 gpl-2014;
- Attestazione per depositi di gas petrolio liquefatto: il modello PIN 2.1-gpl-2012 è sostituito dal modello PIN 2.1-gpl-2014;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto: il modello PIN 3-gpl-2012 è sostituito dal modello PIN 3-gpl-2014;
- Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità: il modello PIN 3.1-2012 è sostituito dal modello PIN 3.1-2014;

In estrema sintesi, le modifiche introdotte nei modelli dedicati ai "piccoli serbatoi di GPL" (fino a 5 mc) ricalcano le novità illustrate nei precedenti paragrafi. Infatti, per la SCIA Antincendio, per l'asseverazione per rinnovo e per l'attestazione di rinnovo vale quanto descritto in precedenza sulla possibilità di

individuare un soggetto delegato che curi per conto del titolare dell'attività (delegante) gli endoprocedimenti di prevenzione incendi, mentre per l'asseverazione da allegare alla SCIA antincendi vengono introdotti aggiustamenti tesi a meglio specificare il rapporto intercorrente fra le azioni eseguite dal professionista ai fini dell'asseverazione (visite, sopralluoghi, verifiche, normative applicabili) ed il caso in concreto oggetto di asseverazione.

3.4 Considerazioni conclusive e procedimenti volontari

3.4.1 La modulistica ed i procedimenti volontari

Con l'occasione si richiama l'importanza di attenersi ad una puntuale osservazione della nuova modulistica a far data dal 1 maggio 2014 al fine di rendere efficaci tutti gli aspetti di semplificazione che ha introdotto il DPR 151/2011 in materia.

Si aggiunge, come già fatto in precedenza, di indicare comunque, anche se in effetti la modulistica non prevede uno specifico campo in cui indicare i recapiti PEC del soggetto delegato dal titolare responsabile dell'attività, un indirizzo di posta elettronica certificata per il delegato in maniera tale da rendere sempre più efficaci e tempestive le comunicazioni fra le parti.

Inoltre, si richiamano ancora una volta all'attenzione dei professionisti le novità del DPR 151/2011 in materia di procedimenti volontari (Nulla Osta di Fattibilità e Verifica in corso d'opera) che vanno visti come una opportunità di confronto con il locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco nell'ambito sia di una "pre-valutazione" del progetto sia di un momento aggiuntivo, puntuale ed intermedio, di verifica di parte del realizzando progetto (più noto in gergo come attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi).

Infatti, il nulla osta di fattibilità (NOF) rappresenta una nuova tipologia di procedimento che può essere avviato dal responsabile dell'attività anche solo per conoscere l'effettiva compatibilità di una opera da un punto di vista antincendi, in fase di progettazione preliminare. L'istanza potrà riferirsi anche a singoli aspetti di sicurezza antincendi, come ad esempio la compatibilità del sistema di vie d'uscita, etc.

Si tenga presente, comunque, che trattandosi di una valutazione del progetto parziale e preliminare, su specifici aspetti di prevenzione incendi, il nulla osta di fattibilità non assolve agli obblighi di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 in materia di valutazione del progetto in nessun caso. Pertanto, anche nel caso di NOF

positivo, il titolare dell'attività (per quelle di categoria B e C) deve comunque procedere all'acquisizione della valutazione del progetto attivando il procedimento di cui all'art. 3 del nuovo regolamento.

In maniera del tutto analoga opera l'istanza di verifica in corso d'opera, secondo cui è possibile richiedere al Comando provinciale l'effettuazione di verifiche in itinere per singoli aspetti di prevenzione incendi. In ogni modo la verifica in corso d'opera non assolve agli obblighi di cui all'art. 4 del nuovo regolamento e riguardante la segnalazione certificata di inizio attività. Al fine di sfruttare al meglio la possibilità di usufruire di verifiche in itinere, si consiglia di allegare alla istanza il cronoprogramma delle lavorazioni con l'indicazione del numero e della tipologia delle verifiche richieste affinché la visita possa essere tempestiva ed efficace per il richiedente.

Si conclude evidenziando che sia nel caso del nulla osta di fattibilità sia della verifica in corso d'opera la istanza deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica necessaria, a firma di tecnico abilitato.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 1 agosto 2011, n. 151, nuovo regolamento di prevenzione incendi

DM 7 agosto 2012, disposizioni per l'uniformità della documentazione nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi

Legge 241/90

5 ALLEGATI

5.1 Appendice 1: modulistica edizione 2014 con evidenza delle parti modificate;

5.2 Appendice 2: stralcio dell'Allegato I al DM 7 agosto 2012.

APPENDICE 1

Mod. PIN 2 – 2014 SCIA

MOD. PIN 2 – 2014 SCIA PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. [ ]

Spazio per protocollo

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI [ ]
provincia

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto [ ] Cognome [ ] Nome

domiciliato in [ ] indirizzo [ ] n. civico [ ] c.a.p. [ ] comune

[ ] provincia [ ] Telefono C.F. [ ] codice fiscale della persona fisica

[ ] [ ] [ ]

La modifica riguarda la pagina 2 del modello PIN 2 – 2014 SCIA:

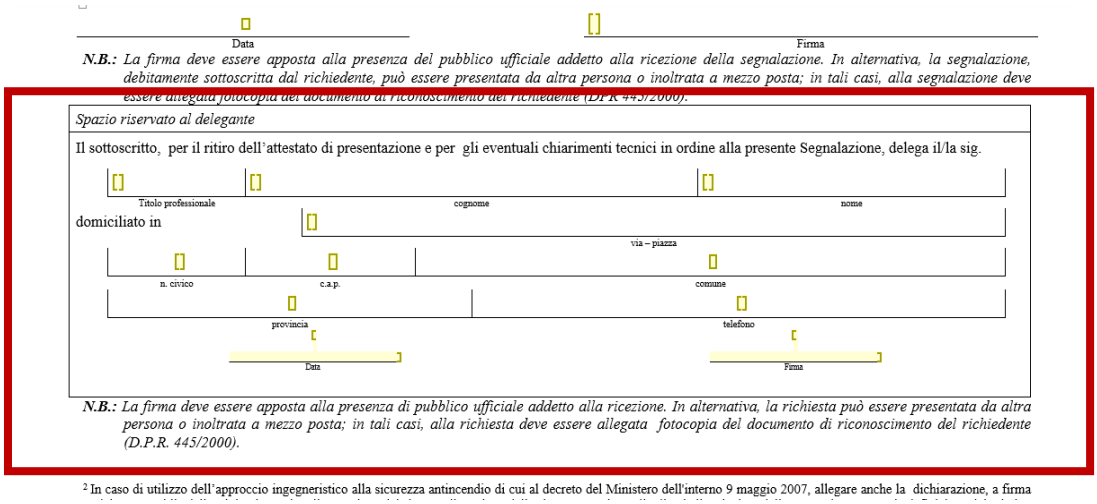
[ ] Data [ ] Firma

N.B.: *La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).*

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Segnalazione, delega il/la sig.

[ ] Titolo professionale [ ] cognome [ ] nome

domiciliato in [ ] via – piazza

[ ] n. civico [ ] c.a.p. [ ] comune

[ ] provincia [ ] telefono

[ ] Data [ ] Firma

N.B.: *La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).*

[2] In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007, allegare anche la dichiarazione, a firma

PIN 2.1-2014 ASSEVERAZIONE

Rif. Pratica VV.F. n.

[ ]

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto

[ ] (Titolo professionale) [ ] (Cognome) [ ] (Nome)

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio [ ] (provincia) n. iscrizione [ ]

con ufficio in [ ] (indirizzo) [ ] (n. civico)

[ ] (c.a.p.) [ ] (comune) [ ] (provincia) [ ] (telefono)

[ ] (fax) [ ] (indirizzo di posta elettronica) [ ] (indirizzo di posta elettronica certificata)

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:

La modifica riguarda le pagine 1 e 2 del modello PIN 2.1-2014 ASSEVERAZIONE

Individuata/e [1]ai n./sotto classe/ cat.: [ ] [ ] [ ]

VISTI

- la documentazione tecnica di seguito indicata:

☐ progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C) in data [ ] prot. n. [ ]
in data [ ] prot. n. [ ]

☐ relazione tecnica e gli elaborati grafici di progetto, di cui all'Allegato I lettera B del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012 (per attività di cat. A)

☐ documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegate (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

- le normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione;
- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente asseverazione;
- le certificazioni e le dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata;

ASSEVERA

LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

(In caso di modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti oggetto della modifica stessa)

A) La documentazione non allegata alle certificazioni e/o dichiarazioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4, nonché all' eventuale documentazione di cui al p.to 5, è raccolta in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli

B) La documentazione progettuale, le certificazioni e/o le dichiarazioni di cui ai successivi punti 1,2, 3, 4 possono essere integrate da una distinta (da allegare ed indicare al successivo punto 5) ove specificare nome, cognome del firmatario e data di sottoscrizione di ciascun documento allegato.

1. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

☐ **Relazione tecnica** (n. atti: [ ]) **ed elaborati grafici** (n. elaborati: [ ])
Allegare in caso di attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151 o di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

☐ **Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio**
Allegare in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

2. CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO, CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA

Appendice 1 - 2

Mod. PIN 2.3 – 2014 DICH. PROD.

Rif. Pratica VV.F. n. [ ]

DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI
AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE[1]

Il sottoscritto [ ] (titolo professionale) [ ] (cognome) [ ] (nome)

iscritto al [ ] (ordine / collegio professionale) della Provincia di [ ] con numero [ ]

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06: [ ] (n° codice iscrizione M.I.)

con ufficio in [ ] (via - piazza) [ ] (n. civico)

[ ] (c.a.p.) [ ] (comune) [ ] (provincia) [ ] (telefono)

La modifica riguarda la pagina 2 del modello PIN 2.3 – 2014 DICH. PROD.

numero i [ ]

[ ] Classe di reazione al fuoco	[ ] Classe di resistenza al fuoco	[ ] Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Elenco allegati[4]:

- ☐ dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
- ☐ copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)
- ☐ certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984
- ☐ rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE
- ☐ dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore
- ☐ dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011
- ☐ altro (specificare)

N.B. *Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella*

Mod. PIN 2.5 – 2014 CERT. IMP.

MOD. PIN 2.5 – 2014 CERT.IMP. PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. [ ]

CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO[1]

Il sottoscritto professionista antincendio [ ] [ ] [ ]
Titolo professionale | Cognome | Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di [ ] con il numero [ ]
provincia | n. iscrizione

iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 [ ]
n. iscrizione

con ufficio in [ ] [ ]
indirizzo | n. civico

[ ] [ ] [ ] [ ]
c.a.p. | comune | provincia | telefono

[ ] [ ] [ ]
fax | indirizzo di posta elettronica | indirizzo di posta elettronica certificata

ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e del DM 7.8.2012, nell'ambito delle competenze tecniche delle

Rispetto all'edizione 2012, nel modello PIN 2.5 – 2014 CERT. IMP. nel titolo viene eliminata la specificazione di "(per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37)".

Rif. Pratica VV.F. n. [ ]

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

[ ]
provincia

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto professionista antincendio [ ] Titolo professionale [ ] Cognome [ ] Nome

iscritto al [ ] ordine / collegio professionale della Provincia di [ ] con numero [ ]

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 [ ] n° codice iscrizione M.I.

con ufficio in [ ] via - piazza [ ] n. civico

La modifica riguarda la pagina 2 del modello PIN 3.1 – 2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

ASSEVERA

che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA[1] richiamate in precedenza.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i medesimi controlli/verifiche sono stati consegnati al responsabile dell'attività ed inseriti all'interno del fascicolo indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.

[ ] Data

Timbro Professionale

[ ] Firma

Mod. PIN 2.1 GPL – 2014 ATTESTAZIONE

MOD. PIN_ 2.1.GPL _2014 ATTESTAZIONE PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n.

ATTESTAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto (1)

Titolo professionale | Cognome | Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio (2) | provincia | n. iscrizione

in qualità di (3) | della ditta

con ufficio/sede in | indirizzo | n. civico

c.a.p. | comune | provincia | telefono

La modifica riguarda la pagina 2 del modello PIN 2.1 gpl – 2014 ATTESTAZIONE

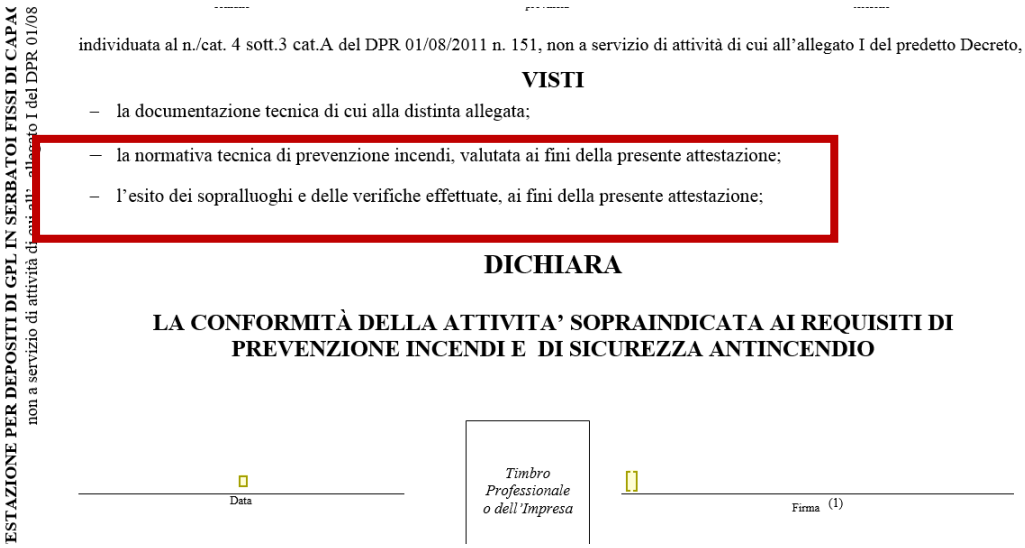

ESTAZIONE PER DEPOSITI DI GPL IN SERBATOI FISSI DI CAPAC
non a servizio di attività di cui all'... allegato I del DPR 01/08

individuata al n./cat. 4 sott.3 cat.A del DPR 01/08/2011 n. 151, non a servizio di attività di cui all'allegato I del predetto Decreto,

VISTI

- la documentazione tecnica di cui alla distinta allegata;
- la normativa tecnica di prevenzione incendi, valutata ai fini della presente attestazione;
- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente attestazione;

DICHIARA

LA CONFORMITÀ DELLA ATTIVITA' SOPRAINDICATA AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Data

Timbro Professionale o dell'Impresa

Firma (1)

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

In particolare comprende:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte,

con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.

A.1.5 Gestione dell'emergenza
Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono:

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:

- l'ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.

b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni ;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

B.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

C - MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI

In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.